COMUNE DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

OGGETTO: **Avviso pubblico relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Contributi relativi all'annualità 2022.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3534 del 16.12.2022, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DL n. 102/2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, nonché del Decreto Interministeriale MIMS-MEF del 13.07.2022, è stato approvato il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, al fine di individuare la platea di soggetti che possono accedere al contributo relativo al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2022 (fondo competenza 2023);
- che, pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare domanda secondo termini e modalità di seguito stabiliti;

RENDE NOTO

che a partire dal 20.12.2022, data di pubblicazione del presente avviso, e fino al 19.1.2023, i soggetti in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda per l'assegnazione di contributi economici in favore di inquilini morosi incolpevoli, anno 2022.

ART. 1 - DESTINATARI

Il presente Avviso è rivolto a due tipologie di destinatari:

TIPOLOGIA A – CONTRIBUTO ORDINARIO

Nuclei familiari che hanno ricevuto una intimazione di sfratto per morosità incolpevole con citazione in giudizio per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione, definita come "*la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare*".

La condizione di perdita o di consistente riduzione della capacità reddituale può essere cagionata da:

1) perdita di lavoro per licenziamento;
2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3) cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
5) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

TIPOLOGIA B – CONTRIBUTO PER PERDITA DI REDDITO IRPEF IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID-19.

Limitatamente all'anno 2022, possono accedere al beneficio, i nuclei familiari che, ai sensi del Decreto Interministeriale MIMS – MEF del 30/07/2021, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza

Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno rispetto alla data di pubblicazione del presente atto. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. Tale riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021.

L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come definita al precedente punto ed accertata dal comune con le modalità ivi previste.

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, di cui al Fondo sulla morosità incolpevole non è cumulabile con la stessa tipologia di contributo prevista per il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione (art.11, Legge n. 431/1998);

In ogni caso, per entrambe le tipologie specificate nel presente articolo, i contributi del fondo di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF in ragione del COVID-19) non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI.

Per accedere al contributo, per entrambe le tipologie di che trattasi, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) avere cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, per cittadini non appartenenti alla U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) Titolarità di un contratto di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, ai sensi della Legge n. 431/1998, con esclusione degli immobili di ERP o appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
c) avere residenza anagrafica nel Comune di Catanzaro, nel predetto alloggio per il quale si intende fare domande di contributo da almeno un anno rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso;
d) non essere titolari, né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio provinciale.
e) reddito ISE del nucleo familiare richiedente, non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
f) non essere percettori di altra misura di intervento statale rilevante ai fini IRPEF (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI ecc.);
g) non essere percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19 (si intendono le misure di cui al D.L. n. 18/2020);

Inoltre, a seconda della Tipologia di contributo richiesto, in possesso dei seguenti requisiti specifici:

TIPOLOGIA "A":

a) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con citazione in giudizio per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione;
b) essere in situazione di morosità incolpevole, per come enunciata al punto 1;

TIPOLOGIA "B":

a) Soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19,

una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% nell'anno 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori, secondo quanto previsto nel precedente art. 1.

ART. 3 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLA RIDUZIONE REDDITUALE

TIPOLOGIA "A":
La perdita o consistente riduzione pari o superiore al 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo, che il richiedente deve autocertificare, si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE anno 2022), con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione della capacità reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE anno 2021). In altri termini, saranno confrontati i dati dei modelli ISEE riferiti alle annualità richiamate.

TIPOLOGIA "B":
La riduzione del reddito ai fini IRPEF superiore al 25% a causa dell'emergenza Covid-19, potrà essere certificata attraverso l'ISEE corrente o in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022-2021.

ART. 4 - CRITERI PREFERENZIALI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

a) Ultrasettantenne;
b) Minore;
c) Con invalidità accertata per almeno il 74%;
d) In carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 5 - FINALITÀ E MISURA DEL CONTRIBUTO

Il fondo per la concessione dei contributi oggetto del presente avviso sarà finanziato con risorse erogate dalla Regione Calabria.

I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

TIPOLOGIA "A":
A.1) sanare la morosità incolpevole con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a due anni. Il contributo viene concesso per l'intero insoluto maturato entro il tetto massimo di euro 8.000,00.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo del canone annuo risultante dal contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00 la restante quota del contributo potrà essere utilizzata per il pagamento del canone di locazione in essere, a condizione che il proprietario si impegni all'estinzione del giudizio. L'inquilino potrà far valere in sede di giudizio l'apposita comunicazione da parte degli Uffici del Comune di Catanzaro attestante lo stato di morosità incolpevole ai fini del successivo riconoscimento ed erogazione del contributo suddetto. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.

A.2) rimborsare i canoni corrispondenti ai mesi di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario

a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Il contributo corrisponde al canone mensile moltiplicato per i mesi di differimento:

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di euro 4.000,00;
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di euro 6.000,00.

A.3) garantire il versamento di un deposito cauzionale e/o il versamento di un numero di tre mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. e a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni. Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di euro 12.000,00.

TIPOLOGIA "B":

Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2022, a seguito della perdita di liquidità connessa all'Emergenza COVID-19. L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita del reddito ed accertata dal comune mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Il contributo è erogato direttamente al proprietario dell'immobile in locazione; per la Tipologia "A.2" e la Tipologia "A.3" il contributo verrà erogato mediante rate mensili posticipate previa dichiarazione, da parte del proprietario, attestante la perdurante occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

In ogni caso, per entrambe le tipologie previste dal presente avviso, i contributi (ordinari e perdita di reddito IRPEF) per il grave ed incolpevole disagio economico nel pagamento dei canoni di locazione, sono alternativi e non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza/pensione o altra misura di intervento Statale/Regionale per la stessa finalità.

Altresì, i predetti contributi non sono cumulabili con altre forme di intervento concessi dal Comune di Catanzaro al medesimo titolo, compresi quelli di cui all'art. 11, comma 1, della Legge n. 431/1998 (Contributo Fitto).

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di richiesta di contributo dovranno essere compilate esclusivamente sugli appositi modelli di domanda scaricabili dall'albo pretorio online del Comune, Sezione Avvisi Pubblici.

Tutta la documentazione necessaria sopra menzionata, resterà in pubblicazione sull'albo pretorio online di questo Comune per n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Le domande di richiesta di contributo, unitamente agli allegati, a pena di esclusione, dovranno pervenire tramite una delle seguenti modalità:

a) a mezzo PEC all'indirizzo *sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it*;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento precisando che, in tal caso, farà fede la data di effettiva ricezione delle domande che saranno accettate se pervenute entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso e, in ogni caso, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per domande pervenute fuori termine per cause imputabili al servizio postale. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Catanzaro, Settore Politiche Sociali, Via Fontana Vecchia n. 50, 88100, Catanzaro;
c) consegna a mano presso lo sportello del Settore Politiche Sociali ed Abitative, sito in Via Fontana Vecchia n. 50, nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Non saranno ammesse domande che perverranno con modalità diverse da quelle indicate.

Il predetto indirizzo PEC è configurato in modo tale da ricevere messaggi di posta elettronica esclusivamente da account di posta certificata e non da account di posta elettronica ordinaria.

Le domande eventualmente pervenute con modalità diverse da quella indicata saranno automaticamente escluse.

La comunicazione ai partecipanti alla presente procedura circa l'ammissione o l'esclusione dal beneficio avverrà mediante pubblicazione di un elenco per ciascuna tipologia recante il numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della trasmissione ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione gli interessati potranno presentare motivato ricorso.

Per le domande eventualmente inoltrate tramite soggetti terzi (CAF o altri) i soggetti sottoscrittori dell'istanza avranno l'onere di chiedere al soggetto inviante il numero di protocollo della domanda.

Con la partecipazione alla presente procedura, tutte le condizioni previste dal presente atto e dalla relativa modulistica, saranno accettate integralmente dal soggetto istante.

ART. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL'ELENCO DOMANDE

L'istruttoria e la valutazione delle domande prevede in una prima fase la verifica formale di ammissibilità, attraverso:

a) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
b) completezza e conformità della documentazione rispetto al possesso dei requisiti, alle priorità ed ai criteri preferenziali contenuti nel presente Avviso;

Successivamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990, si provvederà a redigere un elenco ordinato formulato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

1) possesso contemporaneo di uno dei criteri prioritari di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 202 del 14.05.2014 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14.07.2014 e di uno o più titoli preferenziali di cui all'art. 3 del menzionato Decreto;
2) possesso di un solo criterio prioritario di cui all'art. 5 del succitato Decreto;
3) possesso dei soli requisiti di accesso al contributo.

A parità di condizioni di priorità varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso in cui la Regione Calabria non provvederà a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il sostegno alla morosità incolpevole, l'istante, seppur in condizioni di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Catanzaro.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda dovrà essere redatta dal richiedente sull'apposito modello predisposto dal Comune (Allegato A "Domanda contributo destinato a inquilini morosi incolpevoli"), corredata di tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo.

Il richiedente dovrà allegare in copia, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) Documento di identità in corso di validità del richiedente;
2) Documento di identità in corso di validità del proprietario dell'immobile in locazione oggetto della richiesta di contributo;
3) (per cittadini non appartenenti alla U.E.) Permesso di soggiorno o Permesso di protezione internazionale;
4) Contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato, con indicazione del canone mensile;
5) Copia dichiarazione sostitutiva unica (DSU) del nucleo familiare e attestazione ISEE corrente;
6) Copia dichiarazione fiscale relativa all'anno 2022, con indicazione dell'imponibile complessivo riferito al medesimo anno rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso;
7) Domanda di partecipazione, contenente tutte le dichiarazioni richieste compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta;

Inoltre,

8) (*solo per la Tipologia "A"*) Atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con citazione in giudizio per la convalida o procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione, relativo all'immobile nel quale si ha la residenza.
9) (*solo per la Tipologia "A"*) Documentazione attestante la riduzione della capacità reddituale (di cui all'elenco riportato all'art. 1 per la Tipologia "A" del presente Avviso).
10) (*solo per la Tipologia "B"*) Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale dichiara di aver subito nell'anno 2022, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, rispetto all'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.
11) Dichiarazione sostitutiva di certificazione a cura del proprietario dell'immobile (redatta secondo l'Allegato B - "Dichiarazione del proprietario") nella quale è dichiarata la sussistenza della morosità, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo secondo la Tipologia indicata dal richiedente, le coordinate bancarie (IBAN) per l'erogazione del contributo;

Le dichiarazioni sono rese, sia dal richiedente che dal proprietario dell'immobile, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali. Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia del documento di identità dei dichiaranti.

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse le domande:

a) pervenute oltre il termine stabilito;
b) non redatte secondo l'apposito modello di domanda o redatte su modello sbagliato (Allegato A);
c) redatte in maniera insufficiente, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi;
d) presentate da più di uno dei componenti dello stesso nucleo familiare;
e) non debitamente firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e non corredate dal Documento di identità.
f) presentate in maniera incompleta, ovvero priva della documentazione minima necessaria.

Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti potranno essere, previa richiesta dell'Ufficio competente, integrate entro sette giorni dalla ricezione della richiesta stessa; qualora la documentazione integrativa non pervenga nel termine indicato o non sia valutata conforme ai criteri del predetto avviso, l'istanza sarà rigettata.

ART. 10 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del G.D.P.R. 2016/679;

ART. 11 – NORME GENERALI E DI RINVIO

Con la partecipazione al presente avviso, i soggetti istanti accettano integralmente tutte le condizioni previste nella Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ , nonché nel presente avviso e nell'allegata documentazione.

Il Responsabile del Procedimento relativo alla presente procedura è il Dott. Natale Canino.

È possibile chiedere informazioni al Dott. Giuseppe Grande, unità di supporto alla presente procedura, concordando telefonicamente un appuntamento al numero telefonico 0961.881513 e/o presentandosi allo sportello nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al Decreto Interministeriale in materia di morosità incolpevole del 14 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14 luglio 2014 nonché alle normative vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Natale Canino

COMUNE DI CATANZARO - SETTORE N. 5 - POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE A.I.
Dott. Antonino Fertaiolo